

**CORTE APPELLO DI CATANZARO**  
**VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE**

L'anno 2011 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 10,00 presso la sede della Corte di Appello di Catanzaro si sono riunite la delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali dei dipendenti per la trattazione del seguente argomento:

Interpello distrettuale finalizzato alla collocazione del personale soprannumerario in servizio nel distretto di Catanzaro e alla copertura dei posti vacanti negli uffici del medesimo distretto.

Sono presenti:

**PER LA PARTE PUBBLICA I COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE**

Presidente della Corte di Appello: Dr. Gianfranco Migliaccio  
Procuratore Generale: Dr. Giovanni Grisolia  
Dirigente della Corte di Appello: Dr. Rocco Barillari


**PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

- 1) F.P/C.G.I.L. Calabria: Dr. Umberto Orlando
- 2) F.P/C.G.I.L. Catanzaro: Dr. Bruno Talarico e Dr. Gianfranco Aloi
- 3) USB: Dr.ssa Pingitore Daniela, Sig. Talotta Giuseppe
- 4) UILPA: Dr. Giuseppe Stranieri (intervenuto alle ore 10,20).
- 5) CONFSAL UNSA: Sig.ra Paonessa Rosanna, Dr.ssa Gabriella Caruso
- 6) CISL F.PS.: Dr. Antonio Bevacqua
- 7) F.L.P.: Dr. Schiavone Cosimo

La FP CGIL, anche a nome della FP CISL, UILPA, USB e FLP, preliminarmente eccepisce l'inapplicabilità dell'accordo del 27/03/2007, art. 13, in quanto lo stesso è direttamente applicabile ai movimenti di personale a domanda mentre la direttiva diramata dal Ministero afferisce il personale dichiarato in esubero.

Precisa, inoltre, di non condividere la dichiarazione di esubero in quanto la riduzione delle dotazioni organiche è stata effettuata senza verificare le effettive peculiarità dei singoli uffici e del carico di lavoro ad essi afferenti, sicché è emblematico che, per esempio, nel giudice di pace di Scalea si sia operata la soppressione del solo cancelliere B3, senza tenere conto del numero di affari giudiziari ad esso afferente ancorché la nuova declaratoria dei profili professionali sia successiva al DM del 2009.

Comunica inoltre, che le OO.SS. nazionali hanno richiesto ed ottenuto un incontro di livello centrale e, pertanto, anche in quella sede verrà eccepita la inapplicabilità della norma sopra richiamata. In tal senso la disciplina afferente la dichiarazione di esubero del personale è quella contenuta nell'art. 28/bis del CCNL 1994/1997, tutt'ora vigente, e detta norma deve essere applicata mediante il combinato disposto di cui all'art. 33 del DLGS 165/2001, modificato dalla legge 150/2009 (legge Brunetta), tenuto altresì conto degli artt. 4 e 7 del CCNI Ministero della Giustizia 29/07/2010. Con riferimento alle ultime norme citate rileva il difetto di informativa sindacale preventiva e successiva e dunque il mancato coinvolgimento delle OO.SS. nella procedura di interpello così per come proposta.



Inoltre, le OO.SS. intervenute contestano nel merito la scelta di tale procedura considerato che il distretto di Catanzaro da anni lamenta la cronica carenza di personale ed in tal senso sono stati sottoscritti protocolli di utilizzo di lavoratori casso-integrati di lungo corso e lavoratori interinali per effetto del Patto Calabria Sicura di recente proroga.

Inoltre, la direttiva così per come proposta opera una discriminazione fra lavoratori in quanto non tiene conto del diritto di tutto il personale ad essere interpellato ai fini di un eventuale trasferimento nelle sedi dichiarate vacanti, ancorché è di tutta evidenza che viene altresì compreso il diritto di chi oggi si trova a coprire un posto vacante per effetto di un'applicazione temporanea, ma privata del diritto a partecipare alla movimentazione.

Per quanto sopra le OO.SS. chiedono in via principale la sospensione della procedura, in via subordinata l'apertura a tutto il personale del distretto della movimentazione e la trasmissione del presente verbale al Ministero della Giustizia.

Il rappresentante della Confsal UNSA produce un documento che sottoscritto dallo stesso viene allegato al presente verbale formandone parte integrante.

Il rappresentante regionale della CGIL dr. Umberto Orlando ritiene che l'atto inviato ai distretti sia illegittimo in virtù delle relazioni sindacali contenute nel contratto vigente il quale prevede l'informativa preventiva e successiva; l'art.13 sull'accordo della mobilità non prevede "soggetti soprannumerari", ma fermo restando i poteri di autodeterminazione dell'Amministrazione, l'interpello si sarebbe dovuto riferire a tutto il personale su scala nazionale.

Si dà atto che alle ore 10.50 è intervenuta la sig.ra Lidia Fabiano per la FP CISL. La parte pubblica si riserva.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,15.

Seguono le firme:

*[Handwritten signatures]*  
Avrami  
Bell

*[Handwritten signatures and labels]*  
#PCGIL  
FLP  
UILPA  
PCGIL REG.  
CISL-FP  
Dante Pugliese  
CGIL  
CONFSAL UNSA  
CONFSAL UNSA

USB

USB

2

**FEDERAZIONE CONF.S.A.L. UNSA  
UNIONE NAZIONALE SINDACATI AUTONOMI  
SEGRETERIA PROVINCIALE - CATANZARO**

La Federazione CONF.S.A.L. UNSA ritiene l'illegittimità dell'interpello così come imposto dal Superiore Ministero, in quanto l'art. 13 dell'accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario del 27/3/2007, non prevede la possibilità di effettuare trasferimenti d'ufficio per le posizioni soprannumerarie in relazione a singole qualifiche. Sebbene l'art. 13 in questione, preveda che l'amministrazione nell'ambito dei suoi poteri organizzativi, possa coprire d'ufficio i posti vacanti, al co. 3° prevede che l'Ufficio dal quale operare il movimento è individuato, sentite le OO.SS. territoriali, con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, verrà individuato l'Ufficio con organico più ampio. Con l'interpello in questione, viene completamente stravolta la norma in oggetto, in quanto il Direttore Generale, senza far riferimento alcuno al fatto che debbano essere sentite le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative nel comparto ministeri, individua unilateralmente come uffici da cui effettuare gli spostamenti, quelli dove vi sono posizioni soprannumerarie e come uffici di destinazione quelli ove vi sono carenze negli organici dei profili dei soprannumerari. Si ribadisce che l'art. 13 individua come uffici cedenti quelli con minore scopertura d'organico, inteso nel suo complesso e non per singole figure professionali.

Nel caso l'amministrazione intendesse procedere ugualmente ad effettuare l'interpello proposto, questa O.S. si riserva di adire le vie legali per la tutela degli interessi dei lavoratori ed in estremo subordine chiede che siano valutate esclusivamente le domande presentate su base volontaria.

Catanzaro,13/04/2011

  
IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
ROSANNA PAONESSA


## CORTE APPELLO DI CATANZARO

La parte pubblica a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, pur ritenendo di dover dare atto della sostanziale fondatezza dei rilievi formulati dai rappresentanti sindacali presenti, rigetta la richiesta principale di sospensione della procedura e quella subordinata di apertura a tutto il personale del distretto della movimentazione, trattandosi di decisioni ~~che~~ adottate esclusivamente dal Ministero della Giustizia.

Dispone la trasmissione al Ministero della Giustizia del verbale che precede e dei relativi allegati, nonché della presente risoluzione.

Catanzaro, 13.04.2011

Il Presidente della Corte  
Dr. Gianfranco Migliaccio



Il Procuratore Generale  
Dr. Giovanni Grisolia



Il Dirigente amministrativo  
Dr. Rocco Parillari

